CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 27 gennaio 2006, n. 1750

Il mandatario di un numero indefinito di soggetti finanziatori, che ha corrisposto complessivamente nell'anno a un partito politico un importo superiore a quello massimo previsto dall'art. 4, terzo comma, della l. 659/1981, deve essere in grado – così come il ricettore di detto finanziamento – di fornire la prova della identità dei singoli sovvenzionatori minori e delle somme da ciascuno di questi erogate e tutte inferiori all'importo massimo di cui sopra.

Omissis.

La sentenza afferma che il ..., avendo assunto la veste di mandatario dei singoli finanziatori per la consegna del denaro al ..., non poteva per ciò stesso fungere da soggetto erogatore. Tale affermazione, nella sua assolutezza, non è giuridicamente corretta. Atteso che obiettivo della legge è l'estrema trasparenza nella erogazione e percezione dei finanziamenti a politici, non basta a escludere la fattispecie di illecito amministrativo il fatto che colui che "corrisponde" sia il mandatario di un numero indefinito di persone ciascuna delle quali abbia versato meno di L. 5.000.000. È invece indispensabile che tanto il dans quanto l'accipiens possano fornire la prova della identità dei singoli sovvenzionatori minori e delle somme da ciascuno di questi erogate. Diversamente, l'azione del primo deve considerarsi comunque svolta e attuata la piena autonomia sicché il successivo passaggio delle somme raccolte non può sottrarsi all'onere della regolare denuncia.